



# XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)  
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83  
e-mail info.montilepini@libero.it

## DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

**Atto n. 37 Oggetto:** Approvazione regolamento per incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla dotazione del personale della XIII Comunità Montana.

**Data 04/07/2008**

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 12,00 nella sede del Comune di Comunità Montana in Priverno si è riunita

### LA GIUNTA COMUNITARIA

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs  
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto riguarda la regolarità tecnica l'addetto al servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n°267, esprime parere favorevole  
Priverno, li 04.07.2008

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile l'addetto al servizio ragioneria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n°267, esprime parere favorevole

ATTESTA inoltre, che ai sensi dell'art.151, esiste la copertura finanziaria della complessiva spesa di €                    sul Cap.

RESIDUI  
COMPETENZA  
Priverno, li 04.07.2008

|     |             |           | presente      | assente |   |
|-----|-------------|-----------|---------------|---------|---|
| 1)  | SOLLI       | FRANCO    | PRESIDENTE    | X       |   |
| 2)  | RIZZO       | PAOLO     | V. PRESIDENTE | X       |   |
| 3)  | AFILANI     | ENNIO     | ASSESSORE     | X       |   |
| 4)  | LATTANZI    | MAURIZIO  | ASSESSORE     | X       |   |
| 5)  | COLLINVITTI | GIORGIO   | ASSESSORE     |         | X |
| 6)  | MARIANI     | PAOLO     | ASSESSORE     | X       |   |
| 7)  | MARCHETTI   | ADALBERTO | ASSESSORE     |         | X |
| 8)  | PATELLA     | ANTONIO   | ASSESSORE     | X       |   |
| 9)  | ORSINI      | MAURIZIO  | ASSESSORE     |         | X |
| 10) | RICCI       | FURIO     | ASSESSORE     |         | X |
| 11) | MAZZOCCHI   | GIUSEPPE  | ASSESSORE     |         | X |

Partecipa il Dott. Franco Federici Segretario della XIII Comunità Montana.

Il Sig. Solli Avv. Franco, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza.

### LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi dai responsabili dei servizi interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

### DELIBERA

di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

VISTI segnatamente:

- l'art. 110 c. 6 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento " (degli uffici e dei servizi) "può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità";
- l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 come riformulato in ultimo dalla L. 244/2007 art.3 c. 76, valevole per gli enti locali quale disciplina dettante indefettibili principi (presupposti) per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art.110 sopra richiamato, salve le limitazioni di cui al c.6 quater dello stesso art.7 e, quindi, per le norme regolamentari di cui gli stessi enti locali debbono dotarsi ai sensi della citata L.244/2007 art. 3 c.56;
- la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004 n°4/04 ricognitiva, tra l'altro, dei presupposti e dei limiti alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria n.36 del 12/03/2003 ad oggetto:

"Approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con annessa dotazione organica. Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e annessi mansionario specifico e titoli di studio e materie d'esame"

RITENUTO dover valutare la rispondenza dello stesso alla sopravvenuta disciplina normativa in materia, tenuto conto in particolare dell'art. 3 c. 56 della L. 244/2007 il quale stabilisce che con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati, *in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti*: i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, fissando al contempo il limite massimo della spesa annua afferente gli incarichi suddetti;

CHE lo stesso D. Lgs. 163/2006, per la specialità della sua disciplina, debba trovare applicazione ad integrazione della normativa generale in tema di incarichi esterni, allorché il loro oggetto figuri tra i servizi elencati nei relativi allegati;

VALUTATO che:

- il limite annuo della spesa sostenibile per gli incarichi in argomento, dovendo essere inserito in un regolamento e, quindi, in un corpo normativo, per quanto modificabile, destinato a durare nel tempo, possa essere convenientemente fissato in una percentuale delle spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione, piuttosto che stabilito in un valore assoluto il quale, nelle specifiche contingenze, potrebbe risultare eccessivo rispetto alle risorse complessivamente a disposizione dell'ente per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, oppure, in circostanze finanziarie favorevoli, tale da mortificare le capacità operative dell'ente;
- opportunamente esso possa essere quantificato nella misura complessiva del 3,5 % della stessa, misura congrua con la spesa storica registratasi per le fattispecie in esame i cui corrispondenti importi in sede di PEG saranno distribuiti tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva competenza desumibile dalla programmazione;

VISTA la proposta di regolamento stralcio composta di n. 15 articoli;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra riferito ed argomentato, poter legittimamente approvare il regolamento stralcio dell'ordinamento degli uffici e dei servizi che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. approvare come in effetti approva, per quanto in premessa detto, il Regolamento per **"l'affidamento di incarichi di Collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla dotazione organica del personale della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni-Stralcio Regolamento degli Uffici e dei servizi"** di n. 15 articoli che forma parte integrante e sostanziale di questo atto deliberativo;
- 3) di dare indirizzo agli uffici competenti di attivarsi per realizzare un sito web in modo da poter ottemperare a quanto disposta dal comma 54 dell'Art. 3 della legge 244/2007;
4. di stabilire che il presente provvedimento abbia valore di disciplina stralcio dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
5. di dare infine atto che le correnti determinazioni saranno trasmesse alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio entro 30 giorni dalla loro adozione, così come stabilito dall'art. 3 c. 57 della L 244/2007.
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

N. 1

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunitario

Il Segretario  
F.to Dott. Franco Federici

Il Presidente  
F.to Avv. Franco Solli

Pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267

Per la regolarità tecnica  
F.to Dr. Franco Federici

Per la regolarità contabile

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Per copia conforme all'originale  
Priverno, li, **9 LUG. 2008**

**IL SEGRETARIO**

Il sottoscritto Segretario Comunitario, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

2) CHE la presente deliberazione:

- ° E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunitario, come prescritto dall'art. 124 del D.Lg.vo n. 267/2000 il **9 LUG. 2008** e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- ° Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lg.vo n. 267/2000;
- ° Viene comunicata al Sig. Prefetto di Latina ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lg.vo n. 267/2000;
- ° E' divenuta esecutiva il **4 LUG 2008** perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Priverno, li  
Prot. n. **55** del **9 LUG. 2008**

Il Segretario Comunitario  
Dott. Franco Federici

N. 1



**INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A  
SOGGETTI ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DEL PERSONALE DELLA XIII COMUNITA'  
MONTANA DEI MONTI LEPINI-AUSONI –  
STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**Art 1**

**(Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6bis e 6ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.

**Art. 2**

**(Ambito applicativo)**

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente;

### **Art. 3**

#### **(Presupposti , limiti e modalità di conferimento degli Incarichi)**

1. Il ricorso alle prestazione oggetto di tale Regolamento è subordinato, in primo luogo alla rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3 comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato del Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni Legislative.

2. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time.

3. Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza della Comunità Montana od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

### **Art.4**

#### **(Limiti di spesa)**

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 2 è soggetto ai seguenti limiti di spesa:

- spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al 20% delle spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di previsione annuale/spese per prestazioni di servizi(Tenuto conto che,mediamente,la previsione del titoli I si aggira attorno ad € 400.000,00) .

### **Art.5**

#### **(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto.

#### **Art.6**

##### **(Procedura comparativa)**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.
5. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 e 206.000,00 euro previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5.000,00 e 20.000,00 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.
6. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.
7. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, per:
  - attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
8. Gli importi di cui ai precedenti commi 5 e 6 si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

#### **Art.7**

##### **(Disciplinare di incarico)**

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
  - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



- b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;
- c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

#### **Art.8**

##### **(Durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art.9**

##### **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile del servizio competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art.10**

##### **(Esclusioni)**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Il presente regolamento non si applica inoltre:
  - agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive integrazioni e modificazioni per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;



- agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;

#### **ART.11**

##### **(Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, c. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

#### **Art.12**

##### **(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

#### **ART.13**

##### **(Attestazioni)**

1. La determinazione con la quale il responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:
  - dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  - del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - dello Statuto dell'ente;
  - del Regolamento di contabilità;
  - del Regolamento dei contratti;
  - del presente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n.244.

#### **ART.14**

##### **(Controllo della Corte dei Conti)**

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 6 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

#### **ART.15**

##### **(Invio alla Corte dei Conti)**

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione. Il presente Regolamento è parte integrante e modificativa (laddove ne è in contrasto) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 12/03/2003